



# Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia


GIUNTA REGIONALE

Delibera n° 1220

## ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2000.

### OGGETTO

DPR 203/1988 - SOCIETA' INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL' IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CHETONI SITO IN COMUNE DI TORVISCOSA ( UD ).



- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. dott. Roberto ANTONIONE                     | - Presidente          |
| 2. sig. Paolo CIANI                            | - Vice Presidente     |
| 3. dott. Aldo ARIIS                            | - Assessore effettivo |
| 4. sig. Sergio DRESSI                          | - Assessore effettivo |
| 5. dott. Giorgio POZZO                         | - Assessore effettivo |
| 6. dott. Ettore ROMOLI                         | - Assessore effettivo |
| 7. avv. Valter SANTAROSSA                      | - Assessore effettivo |
| 8. dott. Renzo TONDO                           | - Assessore effettivo |
| 9. sig. Giorgio VENIER ROMANO                  | - Assessore effettivo |
| 10. sig. Maurizio SALVADOR                     | - Assessore supplente |
| 11. avv. Franco FRANZUTTI                      | - Assessore supplente |
| dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario generale |                       |

PRESENTI	ASSENTI
	ASSENTE
PRESENTE	
PRESENTE	
	ASSENTE
PRESENTE	
	ASSENTE
PRESENTE	
PRESENTE	
PRESENTE	
	ASSENTE
PRES.VOT.	

In ordine all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:



**VISTO** il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

**VISTO** il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

**VISTO** il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

**VISTO** il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 1323 dd. 29/03/1996, con la quale, è stata autorizzata la realizzazione dell'impianto per la produzione di chetoni, sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, da parte della Società INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. con sede in Comune di MILANO, via Borgonuovo, 14;

**VISTA** la successiva domanda pervenuta in data 19/06/1998, presentata dalla succitata Società ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, tendente all'ottenimento della preventiva autorizzazione per la modifica sostanziale dell'impianto di cui sopra, che comporta variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

**VISTA** la delibera della Giunta comunale n. 413 dd. 08/09/1998, con la quale, il Comune di TORVISCOSA sede dell'impianto, ha espresso parere favorevole alla modifica all'impianto stesso, ai sensi del comma 2 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

**VISTA** la nota dd. 03/02/2000 del Direttore del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'Ambiente, con la quale, si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale dell'impianto, in quanto dagli elaborati progettuali è dato valutare un'adeguata prevenzione dall'inquinamento atmosferico e può quindi consentirsi il rispetto dei limiti all'uopo fissati;

**ATTESO** che con il parere medesimo vengono fissati limiti specifici alle emissioni;

**CONSIDERATO** che per esigenze produttive il punto di emissione E67.1, autorizzato con la precitata deliberazione della Giunta regionale n. 1323 dd. 29/03/1996, ha subito una modifica sostanziale sia in termini di portata (da 25 mc/h a 500 mc/h) che qualitativa;

**RITENUTO** di recepire nel presente provvedimento i valori proposti dalla Società nella relazione tecnica allegata alla domanda, in quanto tali limiti di emissione non sono in contrasto con la normativa vigente;

**VISTO** il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, Ufficio registro delle Imprese, attestante l'iscrizione della Società nell'apposito registro, i poteri di firma e rappresentanza della stessa, il pieno e libero godimento dei diritti, nonché il nulla osta ai fini della legislazione antimafia;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 con il quale si istituisce, tra l'altro, il Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale;

**VISTO** l'art. 6, comma 5, della L.R. 27 marzo 1996, n. 18, il quale prevede, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, che i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuino ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

**RITENUTO**, in attesa di una specifica normativa regionale in materia, di individuare nell'esecutivo regionale l'organo competente all'emissione delle autorizzazioni di cui al D.P.R. citato, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di autonomia;

La Giunta regionale, all'unanimità,

#### DELIBERA

1. E' autorizzata la realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto per la produzione di chetoni sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, da parte della Società INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. con sede legale in Comune di MILANO, via Borgonuovo, 14.

2. L'impianto deve essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima e depositati in atti previa sottoscrizione del Direttore del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione:

punto di emissione E67.1

Sostanze D.M. 12/07/1990, Allegato 1, Tabella D, Classe III	120mg/Nmc
Sostanze D.M. 12/07/1990, Allegato 1, Tabella D, Classe IV	250mg/Nmc
Sostanze D.M. 12/07/1990, Allegato 1, Tabella D, Classe V	450mg/Nmc
Polveri totali	10mg/Nmc

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere provvisto di idonee prese (raggiungibili in condizioni di sicurezza e dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi;
- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990.

3. La Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in due anni dalla data del presente provvedimento.

Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir



comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonchè il rispetto dei valori limite.

4. La Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni previsti all'art. 4 del D.M. 12 luglio 1990. I valori limite di emissione si riferiscono ai criteri contenuti nell'art. 3, punti 2, 3, 5, 12, 14 del citato D.M., così come integrato per le rilevazioni in continuo dal D.M. 21/12/1995, fatte salve le ulteriori determinazioni che verranno assunte con il provvedimento ministeriale previsto dalla lettera b), comma 2, art. 3 del D.P.R. 203/88.

5. Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la Società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione regionale dell'Ambiente ed al Comune interessato.

6. Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente art. 3, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

7. La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonchè all'evoluzione della situazione ambientale

8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, nonchè l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

A1-D2

IL SEGRETARIO  
F.to Bellarosa

IL VICEPRESIDENTE  
F.to Ciani

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
SEGRETARIA GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA GIUNTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA A

TRIESTE - ADDI,

10 MAG. 2000

OCCUPA N. *quattro* PAGINE.

IL CONSIGLIERE

(dott.ssa Ester Brattovich)

*Ester Brattovich*

